



CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 13-07-2020

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIA ATTIVITÀ ECONOMICHE AL FINE DI ASSICURARE LA MASSIMA COMPATIBILITÀ TRA GLI OBIETTIVI DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E QUELLI DI SICUREZZA SANITARIA DEI CITTADINI.

Premesso che con Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020, del 13 giugno 2020, n. Z00042 del 19 maggio 2020, n. Z00043 del 27 maggio 2020, n. Z00044 del 19 maggio 2020, n. Z00046 del 5 giugno 2020, n. Z00047 del 13 giugno 2020, n. Z00048 del 20 giugno 2020, n. Z00049 del 25 giugno 2020 e n. Z00050 del 2 luglio 2020, sono state approvate le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le Linee Guida inerenti alla progressiva riapertura delle attività economiche, produttive e sociali;

Che ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale i Comuni possono prevedere eventuali limiti, adeguatamente motivati, da porre agli orari di apertura delle attività economiche, produttive e sociali per la tutela di motivi imperativi di interesse pubblico e generale, tra i quali la salvaguardia della salute pubblica;

Che l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Ritenuto, in considerazione di quanto finora esposto, di disciplinare gli orari di apertura di alcune delle attività per le quali è stata consentita la riapertura, al fine di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza sanitaria dei cittadini, fermo restando il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto legge 223/2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge 24/03/2012, n° 27;

Vista la Legge regionale 06.08.1999 n. 14, recante l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

Vista la Legge regionale n. 22 del 6.11.2019, recante il Testo Unico del Commercio;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM 11 giugno 2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lazio richiamate in premessa;

Visti il D.lgs. 267/2000, in particolare l'art. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, nell'ambito della libera determinazione di apertura e chiusura al pubblico delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, di stabilire la seguente disciplina oraria e le seguenti prescrizioni per le attività economiche per le quali è stata consentita la riapertura, al fine di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività produttive e quelli di sicurezza sanitaria dei cittadini, fermo restando il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e il rispetto delle vigenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, con particolare riferimento all'obbligo del distanziamento sociale e del divieto di assembramento:

1) ESERCIZI COMMERCIALI SU AREE PRIVATE, ESERCIZI COMMERCIALI SU POSTEGGI ISOLATI UBICATI IN AREE PUBBLICHE ED ESERCIZI ARTIGIANALI:

1. Tutti gli esercizi commerciali e artigianali di cui al presente paragrafo, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura, l'eventuale chiusura domenicale e festiva, nonché l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.
2. Tutti gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione.

2) MERCATO COPERTO DI VIA DEGLI ORTI:

1. Gli operatori commerciali che esercitano all'interno del Mercato Coperto di Fiumicino, costituitisi nell' "Associazione Gestione Servizi Mercato Mario Tocchi" possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura, l'eventuale chiusura domenicale e festiva, nonché l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.
2. L'associazione dovrà rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del mercato coperto di Via degli Orti mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione e dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione comunale l'orario e i giorni di apertura e chiusura del Mercato.

3) MERCATI SETTIMANALI:

Le operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi dovranno avvenire, tassativamente, non prima delle ore 06.30 e non oltre le ore 15.00, al fine di garantire le operazioni di pulizia delle aree pubbliche.

4) PUBBLICI ESERCIZI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

1. Tutti gli esercizi di cui al presente paragrafo, ovunque ubicati sul territorio comunale, compreso il demanio marittimo, possono liberamente determinare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
2. Tutti i titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di esporre un apposito cartello con la chiara indicazione dell'orario e dei giorni di apertura e chiusura dell'attività.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all'articolo 78, comma 2, lettere A (somministrazione svolta congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport e cultura), C (somministrazione al domicilio del consumatore), D (somministrazione nelle strutture ricettive alberghiere, nei confronti delle persone alloggiate e non), E (somministrazione in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti), F (somministrazione in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime) G (somministrazione nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private), H (somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno, I (somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico), L (somministrazione in locali situati all'interno di medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali) e M (somministrazione in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari) della L.R. Lazio n. 22 del 6.11.2019 (Testo Unico del Commercio), in quanto tali attività sono tenute ad osservare gli orari delle strutture nelle quali sono ospitate. Nei casi previsti dalle lettere A, L e M, l'orario di apertura e chiusura è liberamente determinato qualora le attività di somministrazione abbiano accesso alla pubblica via.

5) ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO:

1. Tutte le attività di intrattenimento che comportano emissioni sonore sono tenute al rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla L. 447/1995 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica, consultabile al seguente link istituzionale:

2. Le attività di pubblico intrattenimento e spettacolo consentite, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano musica d'accompagnamento (non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento, anche se eseguita dal vivo) e i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ad effettuare esecuzioni musicali nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente, nonché le manifestazioni temporanee che utilizzano impianti di diffusione e amplificazione sonora nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente, devono osservare il seguente orario relativamente alle attività che comportano l'utilizzo di impianti di diffusione e amplificazione sonora:

- chiusura non oltre le ore 24:00.

3. La disciplina per le manifestazioni e le attività di intrattenimento svolte su demanio marittimo è disciplinata dall'apposita Ordinanza sindacale balneare n. 40 del 22.05.2020, con particolare riferimento al divieto di tutte le manifestazioni e all'obbligo di poter effettuare la sola musica d'accompagnamento dopo le ore 21:30 per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'interno delle aree autorizzate per la somministrazione.

6) ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

- chiusura non oltre le ore 22:00.

7) DIVIETO DI VENDITA CON ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE: è vietata in tutto il territorio comunale dalle ore 22:00 la vendita con asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, con riferimento a mero titolo esemplificativo agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali su area privata, ai distributori automatici, agli esercizi per il commercio e/o la somministrazione su aree pubbliche, alle attività artigianali.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi della vigente normativa statale, regionale e comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Roma, al Commissariato di Fiumicino, alle altre Forze dell'Ordine, al Comando di Polizia Locale e alle associazioni di categoria.

La polizia locale e gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sono tenuti alla vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

F.TO ESTERINO MONTINO